

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2132-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 19 maggio 1987

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311,
concernente le ispezioni parziali

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1987

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni anche parziali negli uffici giudiziari ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.